



Comune di Giugliano in Campania

SETTORE SPORT

Convenzione tra il Comune di Giugliano in Campania e la Società/Associazione sportiva per la concessione in uso e per la gestione del Bocciodromo comunale

L'anno il giorno del mese di nella Casa Comunale,

TRA

il **Comune di Giugliano in Campania** (Cod. Fiscale/Partita IVA n.), in persona del Dott., nato a il e residente per la carica presso la Casa Comunale, che interviene in esecuzione dell'atto n. del

E

la **Società/Associazione sportiva** (Cod. Fiscale/Partita IVA n.), con sede a in Via nella persona del suo Presidente pro tempore Signor nato a il e residente a in Via

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione. Descrizione dell'impianto

Il COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, proprietario, concede alla Società/Associazione sportiva in seguito chiamata

semplicemente “Concessionaria”, la gestione dell’impianto sportivo e di aggregazione sociale denominato “Bocciodromo comunale” e ubicato nel Comune di Giugliano in Via 1° Maggio.

L’impianto é costituito da una struttura complessiva di mq. 1564, di cui mq. 932 dedicati al complesso sportivo vero e proprio e che comprende quattro piste di bocce.

L’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti alla Concessionaria, ed al termine della gestione dovrà essere riconsegnato alla Amministrazione Comunale in buono stato.

Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico della Concessionaria: a questo scopo dovrà essere redatto apposito Verbale di consegna e riconsegna dell’impianto, sottoscritto dalle parti interessate.

Nel Verbale di consegna sarà specificato lo stato dell’impianto, anche rispetto alla loro rispondenza alle norme di sicurezza vigenti. È fatto divieto alla Concessionaria sub-concedere l’impianto.

Art. 2 - Finalità

Lo scopo della Convenzione consiste nella realizzazione delle finalità sportive e sociali che il Comune persegue, ed in particolare:

- garantire il più ampio uso dell’impianto per favorire e promuovere l’attività sportiva di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani e a tutte le società o associazioni sportive che intendessero utilizzare la struttura;
- consentire al Comune il risparmio di parte delle spese di gestione degli impianti;
- consentire ai singoli cittadini, ai gruppi sportivi, enti, associazioni, di usufruire delle strutture sportive in maniera ottimale, anche in fasce orarie più ampie;
- stimolare nei dirigenti, tecnici e collaboratori della Società concessionaria, responsabili della gestione, la crescita del senso civico, in quanto direttamente responsabili del buon mantenimento delle strutture e degli arredi, nonché della razionalizzazione dei consumi energetici.

La gestione dell’impianto, pertanto, non potrà essere effettuata per scopi diversi, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune.

Eventuali norme statutarie della Concessionaria in contrasto con il principio sopraindicato sono da considerarsi nulle ai fini della presente Convenzione.

Art. 3 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) dalla sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile secondo le previsioni del vigente Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi. La concessione si intende risolta di diritto, qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative in contrasto con

la concessione stessa, mentre se fossero emanate norme che ne dovessero variare i presupposti, la Convenzione sarà riveduta per accordo tra le parti.

In mancanza di accordo, ogni determinazione è demandata al Tribunale territorialmente competente.

Art. 4 - Gestione dell'Impianto

Tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere abbandonate o sospese.

La Concessionaria subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi verso gli utenti.

La Concessionaria dovrà garantire la presenza del personale necessario per la custodia, pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, garantendone il funzionamento e il corretto utilizzo, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, dei Regolamenti comunali e delle disposizioni di legge applicabili ed estensibili all'impianto in oggetto e al personale utilizzato per la sua gestione.

La Concessionaria dovrà consentire, compatibilmente con le esigenze delle sue attività sportive e di aggregazione sociale, la fruibilità del Bocciodromo alle società sportive, enti, soggetti pubblici e privati, scuole, privati cittadini che ne facciano richiesta e che siano autorizzati dal Comune e siano in regola con i pagamenti delle tariffe stabilite dal Comune.

La Concessionaria dovrà garantire l'apertura dell'impianto nelle seguenti fasce orarie:

- tutti i giorni lavorativi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e dalle ore 14:00 alle ore 22:00;
- il sabato, la domenica e i giorni festivi, per consentire le attività di aggregazione sociale e per il tempo necessario allo svolgimento delle gare in programma.

La Concessionaria ha facoltà di tenere chiuso l'impianto per la durata di quindici giorni nel mese di agosto di ogni anno.

Il Comune di Giugliano in Campania si riserva la facoltà di sospendere o modificare il calendario sopraindicato, informando preventivamente la Concessionaria.

Art. 5 - Usi particolari dell'Impianto

Il Comune si riserva l'uso dell'impianto nell'arco di ogni anno, qualora lo ritenga opportuno e nei limiti di cui al precedente art. 4, previa comunicazione inoltrata almeno 10 giorni prima della data di utilizzo.

In tali occasioni la Concessionaria sarà tenuta ad assicurare la presenza e l'impegno del personale addetto al funzionamento, controllo e pulizia della struttura, rientrando il servizio all'interno delle attività per le quali viene data la concessione.

Art. 6 - Obblighi della Concessionaria

La Concessionaria, per garantire la vigilanza della struttura e la fruibilità dei servizi igienici, deve assicurare la presenza dei propri addetti durante l'orario di funzionamento dell'impianto, garantendo la pulizia e il riordino di tutti gli spazi utilizzati al termine dell'attività giornaliera o comunque prima dell'inizio dell'attività del giorno successivo.

Se necessario, dovrà provvedere al riordino dei servizi igienici e degli spazi utilizzati anche durante le partite e gli allenamenti, al fine di garantire lo svolgimento ottimale delle attività che si susseguono nell'arco della giornata.

La pulizia dell'intero impianto sarà eseguita in modo da garantire la migliore igienicità dei servizi (bagni, docce, lavabi, W.C. etc.) con materiali di consumo a carico della Concessionaria.

Spetta, inoltre, alla Concessionaria, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, delle strutture tecnologiche interne e delle attrezzature, nonché di tutte le strutture esterne.

Art. 7 - Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si intende:

- riparazione e rifacimento della tinteggiatura dei locali, in presenza di pareti macchiate, segnate, graffiate o comunque danneggiate;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serrature interne ed esterne, di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- riparazione e sostituzione di tutte le apparecchiature elettriche installate, se danneggiate, cambio lampade, interruttori e punti presa dell'impianto elettrico;
- riparazione e mantenimento di tutte le attrezzature presenti nell'impianto (arredi, attrezzi sportivi, etc.);
- sistemazione e cura periodica del verde e delle essenze arboree nelle aree di pertinenza dell'impianto;
- sgombrò neve, se di pregiudizio alla stabilità statica delle strutture esistenti, e per garantire la fruibilità del complesso;
- controlli periodici ed eventuali riparazioni delle apparecchiature dell'impianto termico;
- servizio di deblattizzazione, disinfestazione e derattizzazione, se necessari.

La Concessionaria si impegna alla riparazione e alla sostituzione di tutti i componenti di consumo degli impianti tecnologici e delle attrezzature in dotazione, mantenendo l'impianto in stato di efficienza e riconsegnandolo in stato di funzionalità, salvo quanto previsto dall'art. 15.

Art. 8 - Manutenzione straordinaria

Si intende per manutenzione straordinaria:

- totale sostituzione di elementi che costituiscono la recinzione;
- riparazione straordinaria o sostituzione di caldaie, bruciatori, boiler, pompe, autoclavi, serbatoi, termosifoni ed ogni altro componente dell'impianto termico, idrico, elettrico non rientrante nell'ordinaria manutenzione;
- riparazione straordinaria o sostituzione attrezzature sportive;
- rifacimento di asfaltature, pavimentazioni, intonaci, fognature, condotte idriche e termiche, impianti di illuminazione, interni ed esterni, non rientranti nell'ordinaria manutenzione;
- aggiornamenti, miglioramenti e adeguamenti dell'impianto alle norme di legge e disposizioni CONI;
- opere connesse con l'eventuale uso straordinario dell'impianto sportivo.

Art. 9 - Opere di miglioria

Eventuali opere di miglioria, modifiche e addizioni o installazione di attrezzature fisse dovranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

Gli interventi saranno a carico della Concessionaria senza alcun diritto al rimborso e resteranno di proprietà del Comune alla scadenza del rapporto.

Se le modifiche, innovazioni, arricchimenti comporteranno prove di omologazione o nuovo collaudo dell'impianto, la spesa derivante sarà a carico della Concessionaria.

Art. 10 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale

Spetta all'Amministrazione Comunale farsi carico della ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto.

ART. 11 - Rapporto con il personale e con terzi

La gestione organizzativa, il personale tecnico, esecutivo, di custodia e manutenzione ordinaria dell'impianto sono a totale carico della Concessionaria, che si obbliga di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza e di applicare le leggi in maniera fiscale ed amministrativa. La Concessionaria si obbliga altresì a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza. Le variazioni delle cariche sociali della Concessionaria dovranno essere comunicate tempestivamente all'Amministrazioni Comunale.

L'Amministrazione Comunale è estranea ai rapporti economici e ad ogni ulteriore negozio che la Concessionaria intraprenderà con terzi (imprese di pulizia, ditte specializzate etc.) per lavori attinenti l'impianto convenzionato.

ART. 12 - Utenze

Sono a carico della Concessionaria le spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche.

Nel caso di breve durata della Convenzione, le utenze potranno rimanere intestate al Comune di Giugliano in Campania, che provvederà al pagamento delle relative fatture, recuperando la quota parte a carico della Concessionaria con cadenza periodica, contestualmente alla liquidazione del corrispettivo.

Art. 13 - Canone

Per la concessione d'uso dell'impianto, avente finalità di aggregazione sociale, non viene determinato alcun canone di concessione.

Art. 14 - Assicurazione

La Concessionaria è responsabile dei danni da essa provocati a cose, ad atleti e terzi all'interno dell'impianto e di eventuali atti vandalici che potranno verificarsi nella struttura e alle attrezzature all'interno dell'impianto, ed è pertanto obbligata a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile con i massimali di legge o concordati con il Comune. Copia del contratto assicurativo dovrà essere depositata presso il Comune all'atto della stipula della presente Convenzione e non potrà essere risolto senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso i danni a persone o cose fossero causati da enti o privati autorizzati a fruire dell'impianto, la Concessionaria è autorizzata a rivalersi nei confronti degli stessi.

Art. 15 - Controlli

L'Amministrazione Comunale potrà, tramite propri funzionari a ciò autorizzati, verificare periodicamente lo stato d'uso dell'impianto e la decorosa osservanza di tutte le clausole descritte. A detti funzionari dovrà essere consentito il libero accesso all'impianto sportivo in qualsiasi momento. Eventuali infrazioni contestate e non regolarizzate potranno comportare la risoluzione della concessione. La Concessionaria dovrà presentare entro il mese successivo alla scadenza della concessione il rendiconto documentato delle spese e delle entrate riferite alla gestione associativa. Al rendiconto, sottoscritto dal Presidente della Società concessionaria, dovrà essere allegata una relazione contenente i dati statistici delle attività svolte nell'anno e degli utenti interessati.

Art. 16 - Decadenza, recesso, sospensione della Convenzione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione e la risoluzione della Convenzione per colpa del Concessionario, qualora questi si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno da parte della Concessionaria stessa.

In particolare saranno motivo di decadenza:

- il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- l'interruzione del servizio e/o abusi e prevaricazione nei confronti degli utenti;
- il mancato pagamento delle utenze;
- lo scioglimento o il fallimento della Società.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal rapporto per motivi di ordine pubblico e in caso di calamità naturali.

Art. 17 - Controversie

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, la stessa sarà risolta in modo rituale tramite il Tribunale territorialmente competente.

Art. 18 - Spese di registrazione del Contratto

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese graveranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Soc./Ass.
.....

Il Dirigente
Settore
.....